

COMUNE DI NARBOLIA
(Provincia di Oristano)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 18 del 06.06.2012**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori	Pag. 3
Art. 3	Base imponibile delle aree fabbricabili	Pag. 4
Art. 4	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili	Pag. 4
Art. 5	Pertinenze	Pag. 4
Art. - 6	Esenzioni e altre forme di agevolazione	Pag. 4
Art. 7	Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati inagibili o inabitabili	Pag. 5
Art. - 8	Versamenti e interessi	Pag. 6
Art. 9	Rimborsi e compensazione	Pag. 6
Art. 10	Istituti deflattivi del contenzioso	Pag. 7
Art. 11	Riscossione coattiva	Pag. 7
Art. 12	Potenziamento dell'ufficio tributi	Pag. 7
Art. 13	Il funzionario Responsabile	Pag. 7
Art. 14	Disposizioni finali	Pag. 8

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Narbolia (prov. OR) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Narbolia (prov. OR).

ART. 2 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, i proprietari delle aree fabbricabili utilizzate a scopo agricolo devono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. *L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell'art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:*
 - a) *la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;*

- b) *il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.*

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 59 lettera g) del Dlgs 446/97, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
2. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

ART. 4 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera ai sensi dell'art 13 comma 10 DL 201/2011, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 5 - PERTINENZE

Sono considerate pertinenze, ancorché distintamente iscritti in catasto nelle cat. C/2, C/6, C/7, gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento l'imposta si applica nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'abitazione cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 1 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale

ART. 6 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle

Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART 7 – FABBRICATI DI INTERESE STORICO ARTISTICO E FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
 - e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria con gravi carenze igienico sanitarie.
4. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento, miglioramento.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato :
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) con dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, corredata da una relazione tecnica rilasciata da professionista di fiducia abilitato. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, con i conseguenti riflessi anche sotto il profilo penale in caso di dichiarazione mendace.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

7. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune la data della cessata situazione d'inagibilità o inabitabilità entro i termini previsti per la presentazione della denuncia originale o di variazione.

ART. 8 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 10,00
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura dell'interesse legale per cento annuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. **(3)**

ART. 9 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale per cento annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 10,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario

Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

5. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, il contribuente, anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata, non potrà richiedere rimborso dell'imposta pagata nei periodi precedenti.

ART.10 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.L. 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.(1)
3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.(2)

ART. 11 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata dal Comune secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per la generalità delle entrate comunali.

ART.12 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. *Una percentuale del gettito I.M.U. è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto secondo quanto disposto dal regolamento approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. e dalle disposizioni normative vigenti*

ART 13 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il funzionario comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.